CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE n° C/010/2026

(ai sensi del D.d.s. n° 4130 del 17.05.2013)

TRA

La **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" -** di seguito denominato "soggetto ospitante" - con sede legale in **Milano, Via Celoria, 11**, **codice fiscale 01668320151** nella persona del Direttore Generale, Dr. Angelo Cordone, domiciliato per la carica presso il citato Ente,

E

S.C. FORMAPROF S.R.L. – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in **Via Desenzano, 14 – 20146 Milano**, P.IVA **07319620964** rappresentato dalla dott.ssa **Concetta Tripodi** nata a **Vibo Valentia** (VV) il 08/02/1965

congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. (Regione Lombardia) 17/01/2018 n. 7763 recante gli *"Indirizzi regionali in materia di tirocini",* l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo, finalizzato al conseguimento della qualifica di **Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)**, ha natura strettamente **curriculare** in quanto parte integrante del percorso di studi e frequenza obbligatoria previsto dagli standard professionali e formativi di Regione Lombardia. Ai sensi della normativa vigente, esso **non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e non dà diritto a pretese retributive o di stabilizzazione occupazionale.
2. L'azienda **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta",** su proposta di **S.C. FORMAPROF S.R.L.**, si impegna ad accogliere **presso la sede di via Celoria 11, Milano***,* compatibilmente con le esigenze organizzative dei soggetti, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
3. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

ARTICOLO 2 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e

da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.

2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre, predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
   a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
   b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*";
   c) deve ottemperare, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
   d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che:
   ☒ Non è prevista indennità.
3. Le Parti concordano altresì che al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio.

ARTICOLO 5 - GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
   a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
   b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
   a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
      - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
      - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore
   b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante:
      - Organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
      - Rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del Soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. Gli Studenti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività formative.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare gli Studenti relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entrano in contatto nello svolgimento delle attività formative.

3. Agli Studenti è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui hanno conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività formative. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso il Soggetto Ospitante.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. ☒ **Convenzione quadro** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al **31/12/2029** e si applicherà ad ogni tirocinio, per un numero massimo consentito dalla capacità ricettiva del soggetto ospitante, che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, salvo disdetta inoltrata per iscritto da una delle Parti, con almeno 3 mesi di preavviso.

2. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
   a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
   b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
   c) in caso di gravi inadempienze agli obblighi pattuiti con la presente convenzione da parte di uno dei soggetti coinvolti.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i in forma scritta e avrà effetto immediato.

ARTICOLO 9 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01

1. Il soggetto promotore, con la sottoscrizione della presente convenzione, prende atto di essere tenuta al rispetto dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione e Controllo" adottato dal soggetto ospitante – che dichiara di conoscere e di accettare. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo e dispiegano i loro effetti fino al completamento del rapporto.

ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre in via bonaria, la stessa sarà devoluta, per la sua risoluzione, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 11 - IMPOSTE

1. La presente convenzione:
   - è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, con onere a carico dei contraenti in egual misura; il soggetto ospitante assolve l'obbligo in modo virtuale come da autorizzazione della Direzione P.le II di Milano Ufficio Territoriale di Milano – Aut. N.

39334/2015 del 27.03.2015.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. (Regione Lombardia) n. 825 del 25/10/13.

Milano, 17/11/2026

Il soggetto promotore	*S.C. FORMAPROF S.R.L.*	*Legale Rappresentante* *Dott.ssa Concetta Tripodi*
Il soggetto ospitante	*FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"*	*Direttore Generale* *Dr. Angelo Cordone*